

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2086

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PEZZELLA

Istituzione nelle scuole di ogni ordine e grado di un presidio sanitario di prima assistenza

*Presentata il 12 dicembre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Considerare « la scuola » come uno dei beni fondamentali della nostra società è da sempre una delle prerogative della nostra attività parlamentare.

Sono convinto pertanto che l'iniziativa di istituire un servizio sanitario di prima assistenza, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia alquanto valida e meritevole di essere esaminata ed approvata dal Parlamento.

Nel corso delle attività didattiche gli studenti, e in particolare i più giovani, sono soggetti ad una serie di inconsapevoli pericoli dettati da distrazione o più semplicemente dal verificarsi di fatti del tutto impreveduti.

Una banale caduta nel corso dell'attività ginnica, un malessere sottovalutato, possono causare problemi fisici nel futuro, di cui la scuola può essere ritenuta colpevole.

Istituire un presidio di prima assistenza, ove un medico qualificato possa effettuare una diagnosi valida o prestare un primo soccorso, rappresenterebbe una garanzia in più per quanti operano nel mondo della scuola.

Sono sicuro, onorevoli colleghi, che un'iniziativa del genere sarà accolta favorevolmente dal personale didattico e dagli studenti, in quanto rappresenterà un ulteriore passo in avanti nel cammino di riammodernamento del settore scolastico.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono tenuti ad istituire un presidio sanitario di prima assistenza, con la presenza di un medico qualificato nelle ore di svolgimento delle attività didattiche.

## ART. 2.

1. L'azienda sanitaria locale competente per territorio designa il medico cui affidare il presidio sanitario di prima assistenza sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero della salute e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

## ART. 3.

1. I Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabiliscono, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti necessari per la nomina dei medici, nonché gli *standard* da adottare per l'allestimento dei presidi e la dotazione dei mezzi di soccorso, indispensabili all'espletamento del servizio.

